



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
**Città Metropolitana di Messina**

**ORDINANZA SINDACALE N. 39**

**DEL 22-07-2021**

**OGGETTO:** *“Adozione nuovo provvedimento orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale a far data dal 23/07/2021 al 31/08/2021”.*

**IL SINDACO**

**Ritenuto** necessario disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile;

**Considerate** le finalità che si intendono perseguire con l'adozione dei suddetti provvedimenti, nel caso di specie, contrastare i comportamenti di degrado e di disturbo alla quiete pubblica i quali, possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale della sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere, concretamente, in maniera di igiene pubblica e, più in generale, sull'ordinario vivere civile;

**Valutato** in considerazione del fatto che il territorio comunale presenta un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati per legge anche a tutela della salute pubblica;

**Visto** il DPCM n.215/99, che determina i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

**Ritenuto** necessario fissare i limiti massimi assoluti consentiti dalla legge 102 dB LASmax 95 dB LAeq e che tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore;

**Ritenuto** di dover disporre il divieto nelle ore pomeridiane dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dell'uso di impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti non superiore ai 4 pollici;

**Considerato** di poter concedere una deroga alla fascia di orario fissata a quelle strutture dotate esclusivamente di impianti idonei a garantire la riduzione del suono tramite opportune configurazioni di altoparlanti di piccola dimensione (max 6,5 pollici) abbinati a schermature acustiche, appositamente certificate da tecnico competente in acustica ed iscritto nell'albo regionale;

**Ritenuto** disciplinare nel territorio comunale gli orari di apertura e di chiusura di tutti i locali in relazione all'attività esercitata, l'orario di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, nonché i limiti massimi delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e l'orario di utilizzo degli impianti con sorgente sonora fissa o mobile, come di seguito specificato:

- a) per tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti pub), per i laboratori artigianale (forni, kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:
- da **Lunedì a Giovedì** apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 03,00
  - da **Venerdì a Domenica** chiusura alle ore 04,00;
- b) per tutte le attività che forniscono intrattenimento musicale, si impone l'obbligo della cessazione dell'intrattenimento musicale come appresso indicato:
- **dalla Domenica al Giovedì**, cessazione alle ore 01,00 02,00;
  - **Venerdì e Sabato** cessazione alle ore 02,00 ; 03,00;
- c) per le attività di cui il precedente punto b.) nel periodo **dal 13 Agosto al 22 Agosto** è concessa la cessazione dell'intrattenimento musicale alle ore 03,00;



c.1) non sono previsti orari di apertura e chiusura

d) di non utilizzare, **nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00** impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici, in questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all' albo reginale che attesti tale requisito;

**Ritenuto** di mantenere il divieto assoluto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 02,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;

**Ritenuto** opportuno di confermare il quadro sanzionatorio riportato nel provvedimento sindacale n. 60/2019;

Per quanto sopra esposto

## ORDINA

**a far data dal 23 Luglio 2021 e fino al 31 Agosto 2021**

- a) per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti pub), per i laboratori artigianale (kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:
- **da Lunedì a Giovedì** apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 03,00
  - **da Venerdì a Domenica** chiusura alle ore 04,00;
- b) per le discoteche e gli stabilimenti balneari, chiusura:
- **dalla Domenica al Giovedì**, chiusura alle ore 02,00
  - **Venerdì e Sabato** chiusura alle ore 03,00 ;
- c) in deroga alle disposizioni orarie di cui sopra, per le discoteche e gli stabilimenti balneari **dal 13 Agosto al 22 Agosto** la chiusura alle ore 03,00;
- d) di non utilizzare, **nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00**, impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici. In questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all'albo reginale che attesti tale requisito;

- e. di non vendere e/o somministrare bevande alcoliche dalle ore 03,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;
- f. nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 db LASmax 95 db LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore.
- g. Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 23 Luglio al 31 Agosto 2021 e abrogano tutte le disposizioni comunali emanate di pari oggetto che riguardano gli esercizi oggetto della presente ordinanza.

### **SANZIONI DA APPLICARE**

I trasgressori saranno puniti mediante l'applicazione delle sanzioni di seguito riportate, fatto salvo l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI, DI UTILIZZO DI IMPIANTI CON SORGENTE SONORE FISSE O MOBILI IN UN ORARIO NON CONSENTITO, DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DALLE ORE 03,00 E FINO ALLA CHIUSURA PREVISTA DELLA ATTIVITA'.**

In caso di accertata violazione delle disposizioni elencate dalla lettera dalla a) alla lettera e), verrà applicata la sanzione di € 300,00, così come stabilito dalla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 81/2009, i cui proventi confluiranno al Comune.

### **SANZIONE ACCESSORIA**

L'accertamento di due o più delle violazioni di cui alle lettere a), b) c) comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie accessorie della sospensione dell'autorizzazione o della SCIA come di seguito riportato:

1. tre giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di due violazioni accertate nel corso dell'anno;
2. sette giorni di sospensione dell'autorizzazione o della Scia a seguito di tre violazioni accertate nel corso dell'anno;
3. revoca dell'autorizzazione o annullamento della Scia a seguito di oltre tre violazioni accertate nel corso dell'anno.

### **VIOLAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Le accertate violazioni in materia di inquinamento acustico (accertato superamento dei limiti e quant' altro previsto) saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L.447/95.

### **DISPONE**

- La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 24/2020;
- Di dare la massima diffusione al presente provvedimento;

- Che, un esemplare della presente ordinanza venga notificata, per la relativa esecuzione, al Comando di P.M., alla locale Stazione dei Carabinieri, al Commissariato P.S. Di Taormina.
- La trasmissione del presente atto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina per opportuna conoscenza;
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Giardini Naxos.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico oppure ricorso al TAR di Catania .

**IL SINDACO**  
**Dott. Giorgio Stracuzzi**

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Giardini Naxos. The stamp contains the text "COMUNE DI GIARDINI NAXOS" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Giorgio Stracuzzi".

PUBBLICITA' – Notizia ex art. 18 della L.R. N. 22/2008 E S.M.I.

Estremi provvedimento	del ORDINANZA SINDACALE n. <b>39</b> del <b>22-04-2021</b>
Oggetto	<i>Adozione nuovo provvedimento orari di apertura e chiusura delle attività consentite nel territorio comunale a far data dal <u>23/07/2021 al 31/08/2021</u>.</i>
Estratto	<p>IL SINDACO HA ORDINATO a far data dal 23 Luglio 2021 e fino al 31 Agosto 2021, di:</p> <p><b>a.</b> per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti pub), per i laboratori artigianale (kebab, yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>da Lunedì a Giovedì</b> apertura alle ore 06,00 chiusura alle ore 03,00</li> <li>- <b>da Venerdì a Domenica</b> chiusura alle ore 04,00;</li> </ul> <p><b>b.</b> per le discoteche e gli stabilimenti balneari, chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dalla Domenica al Giovedì</b>, chiusura alle ore 02,00</li> <li>- <b>Venerdì e Sabato</b> chiusura alle ore 03,00 ;</li> </ul> <p><b>c.</b> in deroga alle disposizioni orarie di cui sopra, per le discoteche e gli stabilimenti balneari <b>dal 13 Agosto al 22 Agosto</b> la chiusura alle ore 03,00;</p> <p><b>d.</b> di non utilizzare, <i>nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00</i>, impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno che si tratti di impianti di filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro non superiore ai 4 pollici. In questo ultimo caso gli operatori dovranno munirsi di certificazione rilasciata da tecnico competente in acustica iscritto all'albo regionale che attesti tale requisito;</p> <p><b>e.</b> di non vendere e/o somministrare bevande alcoliche dalle ore 03,00 e fino alla chiusura prevista delle attività come superiormente riportato;</p> <p><b>f.</b> nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 db LASmax 95 db LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato, comunque, al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art.4 del D.P.C.M. del 14/11/97, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore.</p> <p>Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 23 Luglio al 31 Agosto 2021 e abrogano tutte le disposizioni comunali emanate di pari oggetto che riguardano gli esercizi oggetto della presente ordinanza.</p>

Atto  
N°965/21